

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 33

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 agosto 2019

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 72. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Appalti pubblici - Norme della Regione Toscana - Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori - Affidamenti di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria - Indagine di mercato - Possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento.**
- Legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), art. 10, comma 4. Pag. 1
- N. 73. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Procedimento amministrativo - Norme della Regione Toscana - Disposizioni sull'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.**
- Legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla L.R. 40/2009), art. 1, comma 1. Pag. 3





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 72

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 2019
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Appalti pubblici - Norme della Regione Toscana - Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori - Affidamenti di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria - Indagine di mercato - Possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento.

– Legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), art. 10, comma 4.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 18 del 16 aprile 2019 recante «Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007» pubblicata nel BUR n. 19 del 19 aprile 2019.

La Regione Toscana ha approvato il 16 aprile 2019 la legge n. 18 dettando norme in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

La legge, che include un lungo preambolo teso ad illustrare le finalità dell'intervento legislativo, è suddivisa in quattro capi e consta di 19 articoli: il primo capo è rivolto a disciplinare prevalentemente l'elemento lavoro nelle imprese appaltatrici, sia in fase di valutazione dell'offerta che in fase più propriamente esecutiva; il secondo capo detta norme in materia di scelta dell'appaltatore nell'ambito delle procedure negoziate; il terzo capo si occupa di taluni organi nella struttura organizzativa regionale chiamati ad intervenire nella materia delle commesse pubbliche regionali (Osservatorio regionale, Comitato di indirizzo, Tutor di cantiere), nonché del prezzario regionale; il quarto capo infine contiene norme finali e transitorie.

Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia, la legge in una delle sue disposizioni confligge con i principi costituzionali che regolano il riparto di competenze legislative fra Stato e regioni, e deve pertanto essere impugnata per il seguente

MOTIVO

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge Regionale Toscana 16 aprile 2019, n. 18, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

La norma qui censurata prevede che «in considerazione dell'interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare».

Questa disposizione è contenuta nel capo II (Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori) e quindi è limitata agli affidamenti disciplinati dalla legge statale di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016, ossia agli affidamenti di contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria.



Come noto, l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevede che per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro si possa procedere in via diretta, mentre per affidamenti di valore compreso tra i 40.000 e i 200.000 euro (per i lavori) e tra i 40.000 e i 209.000 euro (per forniture e servizi) si possa procedere con procedura negoziata previa consultazione di un determinato numero di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.

L'ANAC con proprie linee guida (v. linee guida n. 4 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2016) ha poi dal canto suo approfondito i contenuti e le modalità delle indagini di mercato volte alla individuazione degli operatori economici da consultare.

In questo quadro normativo statale, dichiaratamente inteso al rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza, la possibilità di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento disposta dalla legge regionale toscana è chiaramente illegittima.

Essa infatti si pone in contrasto con l'art. 30, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, che impone il rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione.

Infatti la riserva regionale comporta una indebita restrizione del mercato escludendo gli operatori economici non toscani dalla possibilità di essere affidatari di pubbliche commesse.

Né vale l'obiezione per cui la norma non discriminerebbe in base alla territorialità, prevedendo anche solo l'esistenza di una sede operativa nel territorio regionale come requisito di accesso agli appalti.

L'esistenza di una sede operativa con carattere di prossimità al luogo di esecuzione della prestazione, infatti, può essere richiesta solo in relazione a particolari modalità di esecuzione della specifica prestazione — e soltanto così essere giustificabile — non in modo generalizzato e valevole per tutti i contratti.

Escludere da una fetta di mercato assolutamente consistente (negli enti locali, soprattutto nei comuni, gli affidamenti di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria costituiscono la quasi totalità del fabbisogno contrattuale) tutti gli operatori che non hanno sede legale o sede operativa in Toscana comporta una limitazione della concorrenza che non è giustificata da alcuna ragione se non quella — vietata — di attribuire una posizione di privilegio alle imprese del territorio per favorire l'economia regionale.

Non vi sono né ragioni di economicità, né esigenze sociali, né di promozione di sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico, che possano giustificare una deviazione dal principio della più ampia concorrenza.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in materia di appalti pubblici gli aspetti relativi alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione, sono riconducibili alla tutela della concorrenza (tra le molte, Corte costituzionale sentenze n. 186 del 2010; n. 320 del 2008; n. 401 del 2007), di esclusiva competenza del legislatore statale che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata dei richiamati aspetti, e come tale uniforme su tutto il territorio nazionale senza che il legislatore delle Regioni, anche a statuto speciale e delle province autonome, possa prevedere in materia una disciplina difforme da quella statale.

La tutela della concorrenza è materia che secondo l'art. 117 della Costituzione rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

E lo Stato ha esercitato la sua competenza in modo del tutto diverso da quello perseguito dalla Regione Toscana con la norma in questione.

Richiamando comunque i principi fissati dall'art. 30 del codice dei contratti, l'art. 36 del medesimo codice prevede che l'affidamento degli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie avvenga consultando elenchi di operatori economici senza alcuna indicazione di provenienza, o svolgendo indagini di mercato senza alcuna limitazione territoriale.

La norma statale, prevede sì che — con criteri di rotazione — sia assicurata l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, ma non consente alcuna discriminazione quanto alla loro localizzazione.

La norma regionale risulta dunque invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma lettera s) della Costituzione ed è indebitamente difforme dalla disciplina dettata dallo Stato.

Per questi motivi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentata e difesa la impugna ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e rassegna le seguenti conclusioni.


P. Q. M.

Voglia la Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma della legge della Regione Toscana n. 18/2019 denunciata con il presente ricorso.

Roma, 14 giugno 2019

L'Avvocato dello Stato: CORSINI

19C00234



n. 73

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 2019
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Procedimento amministrativo - Norme della Regione Toscana - Disposizioni sull'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.

– Legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla L.R. 40/2009), art. 1, comma 1.

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax 0696514000 - Pec ags.rm@mail-cert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta regionale attualmente in carica, resistente; per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 17 del 16 aprile 2019, recante: «Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. n. 40/2009» pubblicata sul BUR n. 19 del 19 aprile 2019.

La Regione Toscana ha approvato il 16 aprile 2019 la legge n. 17 dettando norme in materia di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei procedimenti di concessione di contributi regionali.

La legge consta di soli due articoli preceduti da preambolo, con il quale si esplicita il fine di semplificazione e di accelerazione perseguito dalla normativa in esame nell'ambito dei procedimenti volti alla concessione di contributi regionali.

Se si esclude l'art. 2 che è diretto a disciplinare l'entrata in vigore della legge, praticamente l'unica norma realmente incidente sulla materia è l'art. 1, il quale tuttavia ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri confligge con i principi costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni.

Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri la impugna per il seguente

MOTIVO

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Toscana 16 aprile 2019, n. 17, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.


La norma, che sostituisce il comma 1 dell'art. 49-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), prevede che la Regione acquisisca il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.

L'esenzione dalla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorché limitata alla concessione di benefici economici di lieve entità, confligge con normative statali che invece, a determinati fini, ne richiedono il possesso senza alcuna limitazione.

Si veda ad esempio l'art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 203/2005 (convertito dalla legge n. 248/2005) in base al quale «per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266»;

Si veda inoltre l'art. 1, comma 553, della legge n. 266/2005, che prevede che «per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266»;

Si veda ancora l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 per cui «a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (...)».



Si veda infine l'art. 31, comma 8-*bis*, decreto-legge n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in forza del quale «alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica il comma 3 del presente articolo».

In sostanza, in base alla normativa statale, tutte le ipotesi di fruizione di risorse pubbliche richiedono inderogabilmente, e senza esenzioni legate a limiti di importo, il possesso in capo al beneficiario del DURC.

Questo perché l'assolvimento degli obblighi contributivi spettanti ai lavoratori costituisce requisito essenziale di corretto esercizio dell'impresa. E poiché come noto la regolarità contributiva assicurata ai lavoratori rappresenta comunque un onere per l'imprenditore, l'ordinamento non tollera che possano competere operatori che quell'onere osservano e operatori che quell'onere violano, in quanto il confronto tra chi sostiene quel costo e chi invece indebitamente risparmia sarebbe impari ai fini di una sana concorrenza.

Ne deriva che la possibilità prevista dalla legge regionale in questione di limitare la richiesta del DURC in caso di concessione o liquidazione «di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni» superiori ai 5.000 euro non può incidere sugli obblighi già previsti dalla legge statale sopra sinteticamente indicati e, in particolare, sugli obblighi di presentazione del DURC nel caso di fruizione di benefici e sovvenzioni comunitarie.

E a questi fini non rileva la provenienza della provvista, sia essa regionale, statale o comunitaria (laddove, peraltro molte provvidenze comunitarie sono erogate dalle regioni); il principio — che deve essere valido su tutto il territorio nazionale — è che chiunque acceda a benefici pubblici, di qualsiasi entità deve essere in regola con gli obblighi contributivi.

Ponendo sullo stesso piano imprese regolari e imprese irregolari, la disposizione in argomento incide dunque sulla «tutela della concorrenza», materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Per quanto sopra esposto, la Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti conclusioni.

P. Q. M.

Voglia la Corte costituzionale accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma della legge della Regione Toscana n. 17/2019 denunciata con il presente ricorso.

Roma, 14 giugno 2019


L'Avvocato dello Stato: CORSINI

19C00206


MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2019-GUR-033) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | <u>CANONE DI ABBONAMENTO</u> |
|---------------|--|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i> | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i> | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i> | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i> | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

